

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 11.04.2018

## SCHERMATURE SOLARI e CHIUSURE OSCURANTI

E' AGEVOLABILE L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E/O CHIUSURE TECNICHE MOBILI OSCURANTI (Allegato M<sup>(\*)</sup> al D.Lgs 311 del 29/12/2006) MONTATI IN MODO SOLIDALE ALL'INVOLUCRO EDILIZIO O AI SUOI COMPONENTI E INSTALLATI ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO O INTEGRATI ALLA SUPERFICIE FINESTRATA

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018<sup>(2)</sup>, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare<sup>(3)</sup>.

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M<sup>(\*)</sup> al D.Lgs 311 del 29/12/2006;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
- devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017 si applica l'aliquota del 65%

<sup>(3)</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull'involucro (coibentazione e/o schermature solari, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

efficienza energetica;

**SPESE AMMISSIBILI:**

- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisoriale e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

**DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:**

“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup>;

**DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:**

Di tipo tecnico:

- **certificazione del fornitore** (o produttore o assemblatore) **che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;**

**E inoltre:**

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche** dei componenti e/o certificazione del fornitore.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnoschermature\\_solari.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnoschermature_solari.pdf)

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.